



INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING (aggiornata il 29 novembre 2023)

Canali di segnalazione per i soggetti che intrattengono rapporti con FONCHIM

I. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con FONCHIM (di seguito, “Fondo pensione” o “Fondo”), ed ha lo scopo di informare tali soggetti, in maniera chiara e sintetica, sul canale di segnalazione messo a disposizione per il c.d. “whistleblowing”, sul suo meccanismo di funzionamento, sull’iter procedurale e sui termini di riscontro, nonché sull’osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte del Fondo. L’informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- ✓ la pubblicazione sul sito web www.fonchim.it;
- ✓ l’affissione nella bacheca aziendale;
- ✓ la pubblicazione sulla cartella del server accessibile ai dipendenti del Fondo, in una sottocartella dedicata.

Il Fondo pensione si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento, pubblicando il documento aggiornato con le medesime modalità sopra riportate. Al fine di facilitare la verifica di eventuali variazioni, l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento.

2. Canali di segnalazione

I canali di segnalazione previsti dalla normativa di riferimento sono:

- a) canale interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
- b) canale esterno (Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC);
- c) divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- d) denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

a) Canale Interno

Al fine di favorire la ricezione di segnalazioni tramite canale interno, Fonchim mette a disposizione dei segnalanti una piattaforma informatica accessibile mediante link pubblicato sul sito web del Fondo.

Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile inserire la propria segnalazione mediante la compilazione del form prestabilito.

La piattaforma informatica offre la massima tutela a protezione dell’identità del segnalante: in particolare, le segnalazioni effettuate tramite la piattaforma informatica saranno prese in carico unicamente dall’organo formalmente incaricato della gestione del canale, che nel caso di FONCHIM è l’Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Qualora, per necessità di istruttoria, questo debba trasmettere il contenuto della segnalazione, non potrà in nessun caso rivelare l’identità del segnalante (se dichiarata), ovvero elementi che consentano, anche indirettamente, di risalire all’identità del segnalante.

Si deve però precisare che la tutela del segnalante non può essere garantita qualora sia accertata (anche solo con sentenza di primo grado) la sua responsabilità penale o civile, in caso di dolo o colpa grave, per segnalazione calunniosa o diffamatoria.

b) Canale Esterno (ANAC)

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- ✓ non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- ✓ il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- ✓ il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione sono dettagliatamente riportate nel sito dell'ANAC, alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>.

c) Divulgazione Pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ✓ la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna a cui il Fondo non abbia dato riscontro nei termini previsti, alla quale ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli; ovvero, la persona segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere (sulla base di circostanze concrete e, quindi, non su semplici illazioni) che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

d) Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Secondo le modalità di legge.

3. Soggetti legittimati

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può avvenire da parte:

- ✓ dei dipendenti di FONCHIM (compresi i lavoratori somministrati);
- ✓ di liberi professionisti, consulenti o lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione, che intrattengono rapporti con FONCHIM;
- ✓ di soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (Consiglieri, Sindaci, Direttore, titolari di Funzioni Fondamentali, Delegati in Assemblea);
- ✓ di fornitori di FONCHIM, loro dipendenti ecc.

4. Estensione della tutela

La tutela dei segnalanti è garantita:

- ✓ nel caso dei lavoratori dipendenti di FONCHIM, durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova, ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso;
- ✓ nel caso di liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con FONCHIM, per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso della durata dello stesso.

5. Tipo di segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare:

- ✓ comportamenti penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative;

- ✓ i reati presupposto per l'applicazione del Dlgs. n. 231/2001;
- ✓ violazioni del Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del Codice Etico o di altre disposizioni interne del Fondo;
- ✓ violazioni della normativa europea (ad esempio, relativa ai settori dei contratti pubblici, dei servizi, dei prodotti e mercati finanziari e alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, ecc.).

6. Cosa NON può essere oggetto di segnalazione

Sono escluse dall'applicazione della normativa in esame le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici.

7. Procedura per segnalazione interna

Il soggetto che intende fare una segnalazione attraverso il canale interno può accedere alla piattaforma informatica dedicata tramite il link pubblicato in una pagina *ad hoc* del sito www.fonchim.it, accessibile dalla homepage.

La pagina di accesso alla piattaforma fornisce una introduzione generale sul funzionamento del sistema, sulla gestione della segnalazione e sulla garanzia dell'anonimato.

Una volta effettuata la segnalazione, all'Organismo deputato alla gestione del canale viene contestualmente indirizzata una notifica diretta circa la presenza di una nuova segnalazione; entro il termine di 7 giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante ne può avere il riscontro attraverso la piattaforma medesima.

Successivamente il gestore del canale di segnalazione, attraverso il portale, può interfacciarsi con il segnalante se reputa necessari eventuali approfondimenti.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o risulti infondata o erroneamente presentata su canale inidoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di invio della segnalazione.

8. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del Dlgs n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 51 del 2018.

9. Osservanza del divieto di atti ritorsivi.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 FONCHIM osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

FONCHIM
F.to Il Presidente
Prof. Adriano Propersi